

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## **Cassazione con rinvio, principio di diritto: cosa avviene in caso di mutamento di giurisprudenza?**

*Non solo il giudice del rinvio, ma anche la stessa Suprema corte, nuovamente investita a seguito della sentenza di rinvio, è tenuta ad uniformarsi al principio di diritto precedentemente enunciato, pure laddove nel frattempo sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza e, si può aggiungere, anche quando ciò sia avvenuto per effetto di una sentenza delle sezioni unite. Infatti, il limite dello ius superveniens va individuato negli atti normativi, o con efficacia normativa in senso stretto, quali una legge successiva abrogatrice della disciplina applicabile, o di interpretazione autentica, che, evidentemente, supera per così dire ab origine quella eventualmente formatasi in seno alla giurisprudenza, o le pronunce di illegittimità costituzionale, che rimuovono la norma ex tunc, ovvero le pronunce della Corte di giustizia Europea, ma, in questo caso, in ragione del fatto che hanno portata normativa e efficacia immediata nell'ordinamento nazionale.*

NDR: in argomento si veda :

a) l'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, viene meno in tale sede allorchè quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens" (tra le molte: Cass. 20 giugno 2001, n. 8403);

b) ai sensi dell'[art. 384 c.p.c., comma 1](#), l'enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa Corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente

investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, la Corte deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (ex plurimis: Cass. 28 maggio 2003, n. 8485);

c) a norma dell'[art. 384 c.p.c., comma 1](#), l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D'altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (ex multis: Cass. 2 agosto 2012, n. 13873; Cass. 31 luglio 2006, n. 17442; Cass. 24 maggio 2007, n. 12095; Cass. 6 febbraio 1995, n. 1374);

d) l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'[art. 384 cod. proc. civ.](#), non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita successivamente alla sentenza di legittimità, continui ad essere applicabile al caso in esame (Cass. 3 settembre 2013, n. 20128).

### **Corte di Appello di Napoli, sentenza del 15.3.2017, n. 1199**

*...omissis...*

La ricorrente in comparsa conclusionale sostiene che questa corte d'appello non sarebbe più tenuta ad 'uniformarsi' al detto principio, giacchè, richiamandosi ad una recente pronuncia del giudice di legittimità (Cass. n. 20615 del 2015), il r.d. n. 1403 del 1922 sarebbe stato implicitamente abrogato, da ciò discendendo, a suo parere, che sarebbe venuto meno, per effetto dello ius superveniens, il dovere di adeguarsi al dictum di rinvio e cita, a sostegno della tesi prospettata, Cass. n. 19301 del 2014.

In realtà, proprio dall'esame della sentenza da ultimo indicata emerge l'insostenibilità dell'opzione interpretativa propugnata dalla Pi..

Infatti, è opportuno riportare testualmente il nucleo centrale della richiamata decisione.

""In ordine all'incidenza delle sopravvenienze sono stati affermati i seguenti principi fondamentali, che il Collegio condivide:

a) l'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, viene meno in tale sede allorchè quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens" (tra le molte: Cass. 20 giugno 2001, n. 8403);

b) ai sensi dell'[art. 384 c.p.c., comma 1](#), l'enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa Corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, la Corte deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (ex plurimis: Cass. 28 maggio 2003, n. 8485);

c) a norma dell'[art. 384 c.p.c., comma 1](#), l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D'altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (ex multis: Cass. 2 agosto 2012, n. 13873; Cass. 31 luglio 2006, n. 17442; Cass. 24 maggio 2007, n. 12095; Cass. 6 febbraio 1995, n. 1374);

d) peraltro, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regola iuris enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita successivamente alla sentenza di legittimità, continui ad essere applicabile al caso in esame (Cass. 3 settembre 2013, n. 20128)."" (corsivi aggiunti).

Sicchè, come si è avuto modo di evidenziare, richiamando l'attenzione sul punto attraverso l'uso del corsivo, non solo il giudice del rinvio, ma anche la stessa Suprema corte, nuovamente investita a seguito della sentenza di rinvio, è tenuta ad uniformarsi al principio di diritto precedentemente enunciato, pure laddove nel frattempo sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza e, si può aggiungere, anche quando ciò sia avvenuto per effetto di una sentenza delle sezioni unite. Infatti, il limite dello ius superveniens va individuato negli atti normativi, o con efficacia normativa in senso stretto, quali una legge successiva abrogatrice della disciplina applicabile, o di interpretazione autentica, che, evidentemente, supera per così dire ab origine quella eventualmente formatasi in seno alla giurisprudenza, o le pronunce di illegittimità costituzionale, che rimuovono la norma ex tunc, ovvero le pronunce della Corte di giustizia Europea, ma, in questo caso, in ragione del fatto che hanno portata normativa e efficacia immediata nell'ordinamento nazionale (quest'ultimo era l'oggetto della pronuncia del 2014).

Nel caso in esame la sentenza del giudice di legittimità di cui invoca la 'applicazione' la Pi., rappresenta, invece, proprio un mutamento di giurisprudenza rispetto al decisum affermato nella pronuncia di rinvio del 2012, che richiama anche un proprio precedente del 2010, sicchè non può assurgere a sopravvenienza capace di 'sciogliere' questa corte dal vincolo di dare esecuzione al principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio.

Ciò posto, e muovendo dalle 'strade' indicate dalla Suprema corte nella decisione, ritiene questo collegio che sia preferibile, avuto riguardo all'indubbio innalzamento dell'età media, rispetto ai 'valori' contenuti nel citato r.d. - da circa 55 anni, sebbene con riferimento indistinto a tutta la popolazione e quindi anche agli uomini che avevano, comunque, un maggiore tasso di mortalità anticipata, a circa 85 anni per le donne - attualizzare il coefficiente, con un aumento, in proporzione, del 35%, cui deve aggiungersi la diminuzione del saggio di interesse, la cui stima era fatta sulla base del 4,5%, in passato inferiore ai rendimenti medi del capitale, oggi ampiamente superiore ad essi, sicchè si stima equo aumentare il coefficiente previsto dal r.d. del 40%.

Partendo dal "reddito figurativo" annuo individuato dal tribunale (che non è stato oggetto di censure) di € 14.600,00, considerata la percentuale di riduzione della capacità lavorativa del 15% (anch'essa non contestata nei motivi di impugnazione e comunque non oggetto della pronuncia di rinvio della Cassazione), determinato il coefficiente di capitalizzazione, con un aumento del 40% ed arrotondando, nella misura del 23% e ridotto l'importo del 10% per effetto della riduzione per scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, la somma dovuta al detto titolo è di € 45.333,00 ( $14.600,00 \times 15\% = 2.190,00 \times 23 = 50.370,00 - 10\% = 45.333,00$ ), calcolato alla data della pronuncia di primo grado.

Occorre considerare che, come precisato all'udienza del 1. marzo 2017, la somma di € 31.740,98 è stata dalla Pi., al detto titolo, riscossa il 27.11.2003.

Pertanto, sull'importo prima indicato, in assenza di ulteriori specificazione ad opera delle altre parti, va calcolata, in primo luogo, la rivalutazione dalla data della pronuncia (8.10.2003) a quella del pagamento, così determinandosi la somma di € 45.444,93.

Trattandosi di debito di valore vanno computati anche gli interessi al tasso legale, non essendo stati validamente indicati elementi per una diversa valutazione, ma da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto (11.11.1996, pari ad € 39.102,04), volta a volta annualmente rivalutata, fino al su indicato 27.11.2003, per un importo complessivo di € 56.189,90.

Da tale somma va detratta quella riscossa di € 31.740,98, determinandosi il 'residuo' pari ad € 24.448,92, sul quale saranno dovuti, dal 27.11.2003, la rivalutazione annua e gli interessi, questi ultimi sempre calcolati anno per anno sulla somma annualmente rivalutata.

Così determinandosi la somma complessiva di € 36.640,92.

In considerazione di quanto statuito al punto 4.1. della sentenza di rinvio, non potendo, evidentemente, questa corte procedere ad una valutazione dei criteri effettivamente seguiti dai giudici di merito nella liquidazione della rivalutazione (nè accertare se le somme siano state rimosse), alla Pi. è dovuta la suddetta rivalutazione, su tutte le somme liquidate dal primo giudice, fatta eccezione per il danno da lucro cessante da invalidità permanente di cui sopra appena rideterminato, dalla data della pronuncia di primo grado ( $\text{€ } 5.670,00 + 56.000,00 + 5.670,00 + 21.000,00 + 4500,00 = 92.840,00$ ), per complessivi € 20.196,02, mentre non è

dovuto alquanto, come richiesto nelle conclusioni, per il periodo pregresso, non essendo oggetto del decisum della Suprema corte (d'altro canto il primo giudice aveva liquidato tutte le somme alla data della pronuncia, comprensive di interessi).

Pertanto, la somma complessivamente dovuta per entrambe le causali oggetto del giudizio di rinvio è di € 56.836,94, alla data del 31.1.2017.

Ciò posto, partendo dall'osservazione che "Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto (come nel caso in esame) solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto" (Cass. nn. 30174 del 2011), discende che, tenuto conto della quota di responsabilità ascrivibile allo Ia., dalla somma su indicata vanno detratti € 60.120,85 (somma già ottenuta dalla Uipol, maggiorata degli interessi dalla data della transazione al 31.1.2017, ma di per sé già di € 58.500,00).

Sicché, in forza di quanto già pagato dalla Unipol in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che in conseguenza della transazione, tramite la quale ultima ha già percepito una somma maggiore di quella dovuta, la Pi. non ha più titolo ad alcuna somma ulteriore, essendo stata integralmente soddisfatta.

Circa il governo delle spese di lite di secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, richieste dalla Pi. e dai Vi., la corte in primo luogo evidenzia che la Pi. aveva proposto appello non solo in relazione ai motivi che hanno formato oggetto di rinvio e che sono stati, pertanto, accolti dal giudice di legittimità, il primo dei quali, oltretutto, come si è visto, parzialmente, ma anche relativamente ad altre questioni, quali l'entità della liquidazione e il riconoscimento di alcune ulteriori voci di danno, appello che, in parte qua, è stato rigettato (come il ricorso incidentale in Cassazione), con statuizione confermata dalla Suprema corte.

Inoltre, anche le tesi propugnate in questa sede, ivi compresa la supposta applicabilità di criteri di carattere sopravvenuto per la liquidazione del danno da lucro cessante per invalidità permanente, non sono state accolte integralmente, dovendo, altresì, considerarsi che comparivano richieste che esorbitavano dagli ambiti fissati dal Supremo collegio in relazione al giudizio di rinvio.

Pertanto, ferme restando le spese del giudizio di primo grado, si stima equa la loro compensazione per un terzo. Va considerato, altresì, che, per il giudizio di secondo grado e per quello di Cassazione, diversamente da quanto prospetta la Pi., la tariffa applicabile è quella del 2004 (con una breve frazione, per i diritti, relativamente al 'primo' giudizio di appello, della tariffa del 1994), avuto riguardo alla somma riconosciuta dovuta, essendo palesemente errato, anche in considerazione dell'esito complessivo del gravame che l'ha vista parzialmente soccombente, ove si voglia considerare l'originaria nota spese del giudizio di appello, il valore della causa indicato; mentre solo per il presente giudizio di rinvio, va applicata quella del d.m. n. 55 del 2014 (liquidazione per gli onorari ed i compensi nei valori medi, mentre va tenuto conto che parte delle spese, quali per esempio quelle per dattilo e collazione, appaiono non giustificate e manifestamente sproporzionate). Nessuna maggiorazione per la manifesta fondatezza delle tesi difensive, peraltro facoltativa, va accordata, bastando richiamarsi a quanto appena esposto circa il parziale rigetto o declaratoria di inammissibilità sia dell'appello che del ricorso in Cassazione, oltre che, in generale, per le difficoltà di accertamento relative alla tipologia di giudizio e i dubbi interpretativi esistenti nella giurisprudenza, soprattutto di merito, riguardo alle questioni dibattute. Tanto meno è dovuta per l'assistenza plurima, maggiorazione che è sempre facoltativa, non senza considerare che, per quel che attiene la posizione dei Vi., il loro appello non è stato accolto e il giudizio di Cassazione li ha visti interessati dall'impugnazione incidentale in maniera marginale ed al 'traino' delle difese svolte relativamente alla posizione della Pi., non riguardandoli affatto, nel merito, il presente giudizio di rinvio. Spese che andrebbero poste a carico della Clinica M. e del Fa. e, in manleva, con pagamento diretto, della Allianz, ma che risultano essere minori di quanto percepito per effetto della transazione.

Tenuto conto che le difese della Mediterranea si sono incentrate in maniera limitata sulla questione riguardante il riparto delle responsabilità, senza nulla dedurre in merito agli effetti della transazione, stante anche la natura della controversia, si stima equa la integrale compensazione delle spese, relativamente ai rapporti processuali con tutte le altre parti in lite, ivi compresa la Allianz s.p.a..

pqm

La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di Fa. xxxxxxxx Pi. e i Vi., in forza della transazione stipulata in data 29.7.2013; in accoglimento dell'originario appello incidentale della Clinica M., relativamente al motivo oggetto di rinvio dalla Suprema corte, dichiara la medesima struttura ospedaliera responsabile dei danni cagionati alla Pi. e ai Vi. nella misura del 10% e, per la restante parte, in misura del 50% a carico del Fa. e del 40% dello Ia.; accoglie, per quanto di ragione, e nei limitati termini di cui in motivazione, l'originario appello incidentale proposto dalla Pi., riguardo alla liquidazione del danno da lucro cessante per invalidità permanente e alla rivalutazione delle somme riconosciute dovute dalla pronuncia di primo grado e da tale data, come da pronuncia di rinvio della Suprema indicata in epigrafe, quantificando la somma complessivamente ancora dovuta alla Pi. in € 56.836,94, alla data del 31.1.2017; per effetto dell'intervenuto pagamento da parte della Unipol s.p.a., in forza della sentenza di primo grado e della transazione stipulata in data 29.7.2013, dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione alla posizione della Clinica M. s.p.a. e di Fa. Ro.; determina le spese di lite in favore della Pi. e dei Vi., compensate per un terzo, f1) relativamente al 'primo' giudizio di appello (rg. 5617/03), in € 375,60 per spese, € 3611,33 per diritti ed € 8.000,00 per onorario, oltre spese generali, iva e c.p.a.; f2) al giudizio di Cassazione (rg 15133/2010) in € 431,00 per spese ed € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e c.p.a.; f3) al presente giudizio di rinvio in € 312,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; per effetto dell'intervenuto pagamento delle spese di lite su indicate, da parte della Unipol s.p.a., giusta la richiamata transazione, in misura maggiore di quanto stabilito al capo f), dichiara, sul punto, cessata la materia del contendere anche relativamente al rapporto processuale intercorrente tra la Clinica M., la Allianz s.p.a. la Pi. ed i Vi.; compensa le spese dei giudizi su indicati tra tutte le altre parti in lite.